

PREMIO ANNUALE ANTITRUST Regolamento

Art. 1 – Istituzione e finalità

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, è istituito il Premio annuale Antitrust.

Art. 2 – Destinatari

Il Premio è rivolto a cinque categorie di destinatari: 1) studenti di scuola secondaria di secondo grado; 2) studenti universitari; 3) giornalisti; 4) associazioni di consumatori; 5) associazioni di imprese.

Art. 3 – Premio Antitrust – Studenti di scuola secondaria di secondo grado

1. L’Autorità premia il miglior progetto, individuale o collettivo, volto a promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, che sia stato realizzato nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio.
2. Il progetto può essere formalizzato attraverso un elaborato scritto o un file multimediale.
3. Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità, unitamente alla possibilità di svolgere un’esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Art. 4 – Premio Antitrust – Studenti universitari

1. L’Autorità premia la migliore tesi di laurea, discussa nell’anno accademico in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, avente ad oggetto tematiche connesse alle finalità di cui all’art. 1.
2. Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità, accompagnato dalla possibilità di svolgere uno *stage* presso la sede dell’Autorità e di partecipare alla “Trento Summer School on Advanced EU Competition Law and Economics” (Moena).

Art. 5 – Premio Antitrust - Giornalisti

1. L’Autorità premia il contenuto ritenuto più idoneo a promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, che sia stato realizzato nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio.
2. Il contenuto può essere formalizzato attraverso ogni strumento di comunicazione.
3. Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità.

Art. 6 – Premio Antitrust – Associazioni di consumatori

1. L’Autorità valorizza il ruolo delle associazioni di consumatori. A tal fine, premia l’associazione che, nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, si sia maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorrenza o nella tutela dei diritti dei consumatori.
2. Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità.

Art. 7 – Premio Antitrust – Associazioni di imprese

1. L’Autorità valorizza il ruolo delle associazioni di imprese. A tal fine, premia l’associazione che, nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, si sia maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorrenza o nella tutela dei diritti dei consumatori.
2. Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità.

Art. 8 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata secondo le modalità ed entro i termini indicati nei rispettivi bandi.

Art. 9 – Nomina e composizione della Commissione esaminatrice

1. I progetti, gli elaborati e le iniziative di cui agli articoli precedenti sono valutati da una Commissione esaminatrice, composta da cinque membri, in rappresentanza delle categorie di destinatari del Premio. Conseguentemente, la Commissione sarà formata da:
 - un rappresentante del mondo culturale di chiara fama;
 - un giornalista di riconosciuta professionalità;
 - un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Presidente o un suo delegato);
 - un rappresentante di Confindustria (Presidente o un suo delegato);
 - un membro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. La Commissione valuta in piena autonomia i progetti, gli elaborati e le iniziative di cui agli articoli precedenti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei componenti.
3. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche con l’ausilio di strumenti telematici.

Art. 10 – Pubblicità delle decisioni e cerimonia di premiazione

1. Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando. L’Autorità può pubblicizzare sui propri canali *online* i progetti, gli elaborati e le iniziative premiate.
2. Per la premiazione dei vincitori sarà organizzata una cerimonia ufficiale presso la sede dell’Autorità, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso di cui al comma precedente.